

Milano, 29 maggio 2026

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi
Macroprudenziale, Divisione Bilanci e
segnalazioni

Inviata a mezzo pec all'indirizzo: ram@pec.bancaditalia.it

Prot. n. 35/26
MFE/mbi

Oggetto: Risposta alla consultazione pubblica sul 9° aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e sulle modifiche al Provvedimento della Banca d'Italia del 17 novembre 2022 “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”

Nel ringraziare per l'opportunità di contribuire alla consultazione in oggetto, si trasmettono le osservazioni e le richieste di chiarimento di seguito formulate, elaborate in collaborazione con la società aderente RSM Italy in esito al confronto con Banche e Sim associate, con riferimento ai profili ritenuti di maggiore rilevanza.

1. Applicazione sistemica dell'IFRS 18

1.1 Rendiconto finanziario — metodo indiretto

Riferimenti: *Capitolo 2, Paragrafo 6 — Il rendiconto finanziario (pag. 2.6.1); Appendice A, Paragrafo A.5 — Rendiconto finanziario, metodo indiretto (pag. A.5.3); IAS 7, paragrafo 18, lettera b).*

Osservazione. L'introduzione della voce “Utile (Perdita) operativo (operativa)” - corrispondente alla voce 250 di conto economico - comporta una più ampia disaggregazione dei flussi di cassa riferiti alle componenti di conto economico attinenti all'attività aziendale principale. Si rappresenta che il reperimento delle informazioni di dettaglio necessarie alla compilazione delle nuove sotto voci risulta particolarmente oneroso a fronte di un beneficio informativo incrementale che si ritiene marginale. Si chiede, pertanto, di valutare l'opportunità

di mantenere il livello di disaggregazione previsto dalla normativa in vigore evitando l'introduzione di ulteriori dettagli dei flussi relativi a interessi e altre componenti reddituali.

In aggiunta, si chiede di valutare la coerenza dell'impostazione prevista nello schema di Rendiconto finanziario (metodo indiretto), con particolare riferimento alla presenza del dettaglio della voce "Utile (perdita) operativo (operativa)" nella sezione "A. Attività operativa" e all'assenza di un'analogia rappresentazione nella sezione relativa all'"Attività di investimento".

In particolare, si domanda se tale impostazione possa determinare un'asimmetria informativa nella riconciliazione dell'utile (perdita) dell'esercizio, considerato che componenti economiche riconducibili all'attività di investimento potrebbero non trovare un'evidenza speculare nel rendiconto finanziario.

Si chiede inoltre di chiarire se, ai fini della corretta riconciliazione dell'utile (perdita) dell'esercizio, non risulti opportuno prevedere anche una separata evidenza della voce di Conto Economico "Oneri e proventi finanziari su altre passività".

2. Cripto-attività

2.1 Prestazioni di servizi per cripto-attività

Riferimenti: *Capitolo 2, Paragrafo 3 — Il conto economico, voci 40 e 50; Paragrafo 7 — La nota integrativa, Sezione 2 "Commissioni" (pag. 2.7.38); Appendice A, Tabelle 2.1 "Commissioni attive: composizione" (pag. A.9.4) e 2.3 "Commissioni passive: composizione" (pag. A.9.5); Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA), art. 3, comma 1, lett. 15) e 16).*

Osservazione. Con riferimento alla nuova voce "Prestazioni di servizi per cripto-attività" introdotta nelle voci 40 e 50 di conto economico, si suggerisce di valutare l'opportunità di prevedere un'articolazione della suddetta voce per tipologia di servizio da inserire nelle tabelle di nota integrativa di riferimento di cui sopra, in coerenza con l'elencazione riportata dall'articolo 3, comma 1, lettera 16) del Regolamento MiCA. Tale ripartizione risulterebbe analoga a quella adottata per i servizi di investimento e, pertanto, sarebbe in grado di fornire una rappresentazione delle componenti commissionali (a titolo esemplificativo: esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, custodia e amministrazione, gestione di portafogli).

3. Eventi contingenti e fattori ESG

3.1 Informativa sugli impatti dei c.d. eventi contingenti sui flussi contrattuali

Riferimenti: *Capitolo 2, Paragrafo 7 — La nota integrativa, A.6 "Informativa sugli impatti dei c.d. eventi contingenti sui flussi contrattuali" (pag. 2.7.5); Appendice A, Paragrafo A.7 — Politiche contabili (pag. A.7.10), Tabella A.6.2 "Eventi contingenti: possibili variazioni nei flussi di cassa contrattuali"; IFRS 7, paragrafi 20B-20D.*

Osservazione. L'informativa richiesta dall'IFRS 7, paragrafo 20C, lettera b), in ordine all'indicazione del valore minimo e del valore massimo dell'intervallo di variazione del tasso di interesse contrattuale che potrebbe derivare dal verificarsi (o dal mancato verificarsi) dell'evento contingente, potrebbe presentare difficoltà applicative laddove l'intermediario detenga o abbia emesso un portafoglio eterogeneo di strumenti finanziari con clausole contrattuali differenziate. Si richiede, pertanto, di valutare l'opportunità di fornire eventuali chiarimenti per consentire una rappresentazione aggregata di un valore minimo e di un valore massimo riferiti a più strumenti finanziari con sottostanti e meccanismi di trigger non omogenei.

Si resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale

Miriam Felici

